


**IZS**

T E R A M O

/

**ISTITUTO  
ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE  
DELL'ABRUZZO  
E DEL MOLISE  
"G. CAPORALE"**



*Regolamento sulla  
gestione dei rifiuti  
destinati al forno  
inceneritore*


# IZS

TERAMO  
/

ISTITUTO  
ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE  
DELL'ABRUZZO  
E DEL MOLISE  
"G. CAPORALE"

## *Regolamento sulla gestione dei rifiuti destinati al forno inceneritore*

### *Indice*



<b>1. FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>3</b>
<b>2. TERMINI E DEFINIZIONI</b> .....	<b>3</b>
<b>3. PROCEDURA AUTORIZZATIVA</b> .....	<b>4</b>
<b>4. RIFIUTO CODICE CER 18.02.03</b> .....	<b>4</b>
<b>5. IMBALLAGGIO, DEPOSITO E GESTIONE DEI RIFIUTI</b> .....	<b>4</b>
5.1. Imballaggio rifiuti .....	4
5.2. Criteri generali per il deposito dei rifiuti prodotti .....	5
5.3. Gestione Rifiuti .....	6
5.3.1. Sede Loc. Colleaterrato .....	6
5.3.2. Conferimento CER 18.02.03 da parte di soggetti terzi .....	7
<b>6. INCENERIMENTO SOSTANZE STUPEFACENTI</b> .....	<b>8</b>
<b>7. IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E RESPONSABILE TECNICO DEL FORNO INCENERITORE</b> .....	<b>9</b>

## 1. Finalità, ambito di applicazione e normativa di riferimento

Il presente Regolamento si applica all'impianto di incenerimento di proprietà dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale" (di seguito IZS), sito in Località Colleatterrato, Teramo (TE), e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a disciplinarne il corretto utilizzo.

Il Titolo III-bis alla Parte V del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (di seguito T.U.A.) stabilisce le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, ed in particolare le emissioni delle suddette attività nell'aria, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di tutela della salute umana.

Per "impianto di incenerimento" si intende qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi: il sito e tutte le linee di incenerimento, nonché i luoghi di ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di combustione, le caldaie, le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di incenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento.

## 2. Termini e definizioni

**CER:** Codice Europeo di identificazione dei Rifiuti.

**Deposito temporaneo prima della raccolta:** il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta.

**FIR:** Formulario di Identificazione del Rifiuto.

**I.D.L.:** Istruzione di lavoro.

**IZS:** Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

**Referenti:** soggetti individuati dal Responsabile gestione rifiuti.

**Registro c/s:** Registro cronologico di carico e scarico.

**Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

T.U.A.: Testo Unico Ambiente - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

### 3. Procedura autorizzativa

La realizzazione e l'esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono sottoposti a procedura di autorizzazione disciplinata ai sensi dell'art. 237-quinquies e 237-sexies del T.U.A..

L'IZS è stato autorizzato dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio - Ambiente – DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti, con D.D. n. DPC026/236 del 17.10.2016 per i rifiuti con codice CER: 18.02.03 “*rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni*”.

### 4. Rifiuto codice CER 18.02.03

Il codice CER 18.02.03 caratterizza tutti quei residui che, pur costituiti da carcasse animali o organi e parti anatomiche o residui di alimenti di origine animale (carne o pesce, latte e derivati, uova, ecc.), presentano un rischio infettivo tale che, come recita la definizione stessa di questo codice CER, non debbano essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni perché già non lo sono in origine o perché il trattamento subito durante il processo analitico ne ha spento tale attività. Questa tipologia di rifiuti viene smaltita attraverso l'impianto di incenerimento autorizzato di Loc. Colleaterrato.

### 5. Imballaggio, deposito e gestione dei rifiuti

Nel presente Capitolo vengono descritte puntualmente tutte le fasi di imballaggio, deposito e successiva gestione operativa presso il sito di incenerimento, dei rifiuti aventi codice CER 18.02.03 prodotti/gestiti dall'IZS.

#### 5.1. Imballaggio rifiuti

Al termine della giornata lavorativa, i rifiuti prodotti, una volta riposti all'interno di una busta in plastica nera chiusa mediante nastro adesivo e/o spago (se necessario, in caso di pericolo di sgocciolamento, possono essere usate due buste in plastica), vengono inseriti in appositi contenitori in plastica rigida in modo da essere idonei per la successiva fase di trasporto alla sede di Loc. Colleaterrato.

I recipienti mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

La natura dei rifiuti deve essere resa nota fissando un'etichetta inamovibile in prossimità dei contenitori (omologati CE), in cui sia indicato:

- Produttore
- Reparto
- Codice CER
- Data

Tali contenitori sono dislocati nei vari reparti di competenza all'interno degli stabili. La dislocazione dei contenitori verrà stabilita dai Responsabili di Reparto in modo da facilitare la raccolta dei rifiuti nei punti più prossimi al luogo di produzione del rifiuto stesso, pur tenendo conto che nel caso di Reparti attigui, possano essere concordati punti di raccolta comuni senza compromettere la salute degli operatori e la sicurezza delle operazioni di raccolta.

Al termine della giornata lavorativa o al riempimento del contenitore, il personale dei Reparti provvede a chiudere i contenitori e ad etichettarli.

Successivamente personale addetto al ritiro dei contenitori stessi, una volta effettuato il giro dei Reparti interessati, provvede alla pesatura degli stessi e successivo conferimento nelle apposite aree di deposito temporaneo.

I Referenti dei vari Reparti devono garantire la tracciabilità del contenitore caricato e l'operatore preposto al ritiro deve garantire la corretta identificazione della provenienza del rifiuto.

## 5.2. Criteri generali per il deposito dei rifiuti prodotti

Rientrano in questa categoria tutti i rifiuti generati nei Reparti della sede centrale e delle sedi territoriali in cui la matrice biologica dei rifiuti è prevalente ma non presentano rischio infettivo, così come descritti al Capitolo 4.

Il T.U.A. definisce all'art.183, comma1, lettera bb), il deposito temporaneo come "il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;"

L'art. 185-bis disciplina quanto segue:

*"1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:*

*nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;*

*[...] 2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:*

*[...] b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri*

cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

[...] 3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.”.

In base alla natura delle sostanze in deposito e delle modalità adottate per lo stoccaggio si può individuare una lista di controllo di requisiti tecnico-impiantistici e gestionali da prendere in considerazione caso per caso per garantire una corretta gestione dei rifiuti prodotti nel rispetto delle norme vigenti non solo in materia di rifiuti ma anche per la prevenzione dell'inquinamento in generale e la tutela della sicurezza e salute degli addetti.

Si relaziona, nello specifico, in riferimento al codice CER 18.02.03 prodotto all'interno dei Reparti della Sede Centrale e delle Sedi territoriali dell'IZS:

1. il deposito deve avvenire in luogo custodito o chiuso a chiave, coperto e destinato allo scopo;
2. le aree su cui avviene il deposito devono essere opportunamente contrassegnate al fine di renderne nota la natura;
3. le aree interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio devono essere impermeabilizzate e rese tali da prevenire l'inquinamento del suolo e facilitare la raccolta di eventuali versamenti;
4. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale reso edotto del rischio e munito, quando occorra, di idonei mezzi di protezione atti ad evitare il contatto diretto, l'inalazione e ogni eventuale rischio residuo.

In base ai quantitativi di rifiuti prodotti ed alle esigenze espresse dal Responsabile di Reparto o suo delegato, della Sede Centrale e delle Sedi territoriali, il materiale, una volta depositato presso le aree sopra descritte, viene caricato su mezzi idonei ed autorizzati al trasporto rifiuti, con destinazione finale l'impianto di incenerimento ubicato presso Loc. Colleatterrato.

Si specifica che l'IZS è regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei propri rifiuti prodotti ai sensi dell'art. 212 comma 8 del T.U.A. - Categoria 2-bis AQ/000274 del 17/10/2007 (a partire dal 30 giugno 2022 sarà AQ/000274 del 30.06.2022 e s.m.i.).

## 5.3. Gestione Rifiuti

### 5.3.1. Sede Loc. Colleatterrato

Una volta conferiti, i rifiuti sono stoccati all'interno di apposite celle frigorifere in attesa di essere inceneriti.

L'area di ubicazione del forno, comprensiva delle celle frigorifere citate, risulta essere completamente coperta, impermeabilizzata e dotata di griglie e sistemi di raccolta delle acque di lavaggio contenitori e mezzi conferitori.

Il Responsabile della Sezione, o suo delegato, provvede alla gestione dei Registri c/s e FIR relativi ai rifiuti conferiti.

Tale documentazione risulta essere obbligatoria per qualunque soggetto gestore di rifiuti.

Per “gestione dei rifiuti” si intende, ai sensi dell’art. 183 lett. n) del T.U.A., “la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari...omissis..”.

Il Registro c/s (art. 190 del T.U.A.) è un documento all’interno del quale sono indicati per ogni tipologia di rifiuto, la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti nonché, laddove previsto, gli estremi del FIR.

Il FIR (art. 193 del T.U.A.) è il documento che accompagna le fasi del trasporto rifiuti eseguito da enti o imprese.

Per le corrette modalità di compilazione di tale documentazione si rimanda alla IDL-810-1.4 “Modalità di compilazione del FIR” ed alla IDL-810-1.5 “Modalità di compilazione del registro di carico e scarico” presenti nella Rete intranet dell’IZS al percorso “SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE; Doc ISO 14001 IZS VIGENTE; ISTRUZIONI OPERATIVE”.

Il Registro c/s deve essere compilato entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto e dall’incenerimento dello stesso.

In base ai quantitativi di rifiuti conferiti ed alle esigenze operative, il materiale viene incenerito da parte del personale incaricato dal Responsabile della gestione dei Rifiuti.

I contenitori dei rifiuti sono ripuliti, ai fini di successivi utilizzi, tramite acqua e disinfettante secondo necessità, ed i relativi reflui convogliati ad apposito serbatoio interrato posto nei pressi del forno inceneritore dalla capienza pari a 10 mc.

Una volta riempito, tale serbatoio viene vuotato mediante Ditta autorizzata (codice CER refluo “16.10.02 - rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01”).

All’interno di tale serbatoio sono conferiti anche i reflui derivanti dalla vasca raffreddamento fumi del forno inceneritore.

La capienza residua di tale serbatoio viene controllata mediante ispezione visiva da parte di personale addetto.

Per quanto riguarda la produzione di ceneri (Codice CER 19.01.13\* “Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose”) esitanti dall’incenerimento dei suddetti rifiuti, il personale incaricato, una volta riposte all’interno di una busta in plastica nera chiusa mediante nastro adesivo, le inserisce in appositi contenitori in plastica rigida.

Tali contenitori sono conferiti, a cadenza periodica, a Ditta autorizzata.

### 5.3.2. Conferimento CER 18.02.03 da parte di soggetti terzi

L’IZS, a seguito di nulla osta rilasciato dall’Autorità competente, può procedere all’incenerimento di rifiuti con codice CER 18.02.03 a favore di soggetti terzi, previa stipulazione di apposita convenzione.

I soggetti terzi che conferiscono i rifiuti al forno inceneritore, devono essere muniti di regolare FIR e di mezzo regolarmente autorizzato al trasporto rifiuti.

Una volta giunto all’impianto, il soggetto conferitore accede nei pressi degli uffici dove il veicolo viene fatto sostare per le verifiche, da parte del personale addetto ai controlli, per la regolarità amministrativa circa il rispetto dei requisiti prescritti dalle norme in materia di trasporto di rifiuti. Nella fattispecie viene verificato il possesso delle

autorizzazioni al trasporto, della esistenza della documentazione di trasporto e del rispetto della sua corretta compilazione. In caso di irregolarità nella compilazione dei suddetti documenti, il personale addetto procede alla regolarizzazione della stessa.

L'identificazione del materiale e l'attestazione di non pericolosità deve essere dimostrata dal soggetto conferitore mediante certificato analitico e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Verificata la regolarità amministrativa della documentazione in possesso del trasportatore ed il contenuto trasportato, il materiale da incenerire viene preliminarmente sottoposto a pesatura ed indirizzato nell'area adibita allo scarico dei materiali e conseguentemente all'interno delle celle frigo presenti.

Qualora dall'esame visivo il contenuto dei rifiuti trasportati, ad insindacabile giudizio del personale incaricato, non dovesse risultare conforme questo verrà respinto. In tal caso, il personale amministrativo provvede a regolarizzare l'operazione annotandone le motivazioni sulla documentazione di trasporto e restituendone copia al trasportatore.

Una volta accettato il materiale in ingresso, lo stesso viene stoccato all'interno delle celle frigorifere in attesa di essere incenerito.

L'aspetto economico inerente tale servizio verrà gestito mediante apposita convenzione sopra citata, la cui richiesta verrà gestita dall'apposito Reparto Affari Generali tramite specifica procedura che verrà attivata tramite richiesta formale del soggetto interessato.

## 6. Incenerimento sostanze stupefacenti

A seguito di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito all'incenerimento di sostanze stupefacenti, l'IZS procederà alla stipula di apposita convenzione con l'Autorità conferente.

Si relaziona, di seguito, in merito alle specifiche inerenti tale attività.

Il servizio di incenerimento è effettuato esclusivamente su appuntamento.

Sono ammesse ai fini dell'incenerimento esclusivamente sostanze stupefacenti riportate sul verbale redatto dalle Forze dell'Ordine interessate.

Si specifica che è assolutamente proibita l'introduzione all'interno della camera di cremazione, nei casi in cui sia tecnicamente possibile, di cartone, plastica rigida, vetro, materiale metallico, materiale adesivo, qualsiasi imballaggio/involucro che possa arrecare danni all'impianto, bilancini, grinder, coltelli, taglierini, strumenti per uso droghe, ecc. (in caso di conferimento di fiale di anabolizzanti e/o boccette con sostanze liquide al loro interno, le stesse possono essere introdotte all'interno della camera di cremazione esclusivamente in caso di quantità molto limitate).

Per l'attività di incenerimento è obbligatoria la comunicazione telefonica preventiva al personale incaricato della quantità e tipologia delle sostanze da smaltire, a seguito della quale sarà data conferma dell'accettazione della richiesta, con indicazione della data di smaltimento.



Le attività di incenerimento verranno eseguite a cadenza prestabilita, nell'orario compreso tra le 08:00 e le 09:00, salvo diversa comunicazione. Non sarà possibile successivamente inserire ulteriori sostanze stupefacenti.

Prima del deposito all'interno della camera di combustione, le sostanze da incenerire devono essere private di tutti gli imballaggi/involucri presenti secondo quanto sopra riportato. A tal fine saranno resi disponibili al personale delle FF.OO., idonei bidoni per raccolta differenziata di plastica, vetro, carta, ecc..

Le FF.OO. devono obbligatoriamente venire munite del verbale di avvenuta distruzione in forma cartacea sul quale, al fine di velocizzare le attività di compilazione, lo spazio riservato all'inserimento dei dati dell'operatore dell'IZS deve essere rigorosamente lasciato in bianco.

L'aspetto economico inerente tale servizio verrà gestito mediante apposita convenzione sopra citata, la cui richiesta verrà gestita dall'apposito Reparto Affari Generali tramite specifica procedura che verrà attivata tramite richiesta formale del soggetto interessato.

Per quanto riguarda la produzione di ceneri (Codice CER 19.01.13\* "Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose") esitanti dall'incenerimento dei suddetti rifiuti, una volta riposte all'interno di una busta in plastica nera chiusa mediante nastro adesivo, vengono inserite in appositi contenitori in plastica rigida e conferite, a cadenza periodica, a Ditta autorizzata.

## ***7. Il responsabile della gestione dei rifiuti e responsabile tecnico del forno inceneritore***

Il Responsabile della gestione dei Rifiuti è il soggetto che assicura la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'IZS e vigila sulla corretta applicazione della normativa di riferimento.

Il Responsabile Tecnico del forno inceneritore, nominato con apposita Delibera del Direttore Generale dell'IZS, trasmessa agli uffici competenti della Regione Abruzzo, svolge, invece, le seguenti funzioni:

*...omissis... "relativamente alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'incarico è svolto:*

- a) coordina l'attività degli addetti dell'impresa;*
- b) definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d'urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l'eventuale ripetersi di dette circostanze;*
- c) vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;*
- d) verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti."*